

Data: 16-07-2015

Titolo News: **D.Lgs. 105 / 2015 : ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/18/UE  
RELATIVA AL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI  
CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE ( SEVESO III )**

Con il D.Lgs.105/2015, pubblicato su G.U. del 14 luglio 2015, è data attuazione alla Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 ( Seveso III ) relativa al pericolo di incidenti rilevanti ed è abrogato il D.Lgs. 334/99 e sue modifiche.

Il D.Lgs. 105/2015 entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, ovvero il **29 luglio 2015**.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 105/2015 rispetto alla normativa previgente:

- modulistica unificata per la comunicazione della notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante;
- possibilità di deroga per sostanze utilizzate in condizioni tali da non poter dar luogo ad incidenti rilevanti sia in situazioni normali che anormali ragionevolmente prevedibili;
- sistema di controllo potenziato anche attraverso pianificazione di ispezioni.

Le disposizioni previste si applicano agli stabilimenti così definiti dall'art. 3 c.1:

a) **«stabilimento»**: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

b) **«stabilimento di soglia inferiore»**: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

c) **«stabilimento di soglia superiore»**: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

d) **«stabilimento adiacente»**: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

e) **«nuovo stabilimento»**:

1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure

2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE ( Seveso III ) o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

f) **«stabilimento preesistente»**: uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

g) **«altro stabilimento»**: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e)

Le disposizioni previste non si applicano alle attività definite dall'articolo 2 c.2:

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;

b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;

c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;

e) allo sfruttamento, ovvero l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;

g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;

h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.

**LabAnalysis** supporta le Aziende nella verifica dell'applicabilità di quanto previsto dal nuovo decreto D.Lgs. 105/2015 definendo la tipologia di stabilimento (di soglia inferiore/di soglia superiore) oppure la non applicabilità delle disposizioni previste.

<http://www.labanalysis.it/autorizzazioni.php>